

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Enrico Mattei"  
Via Martiri di Cefalonia 46 - 20097 San Donato Milanese  
Tel. 0255691411 - Fax 025276676 [itisando@tin.it](mailto:itisando@tin.it) [www.itismattei.it](http://www.itismattei.it)

**CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI  
E PER L'ATTIVAZIONE DI CORSI DI RECUPERO**

Del. n° 20 (C.D. del 15/12/09) e Del. n° 7 (C.di I. del 11/2/10)  
Comma 2 dell'art. 193 bis T.U.297/94 - O. M. N. 80 del 09/03/95 - O.M. 330/97 –  
O.M. 65/98 – O.M. 90/01 - D.M. 80/07 – O.M. 92/07 – O.M. 30/08 – DPR 122/09

**PREMESSA**

Nell'A.S. 2009/10 l'I.I.S. "E. Mattei", nel rispetto delle normative vigenti e sulla base di quanto deliberato dal Collegio Docenti del 15/12/2009, ha attuato ed attuerà gli IDEI secondo le modalità sotto indicate.

- Corsi di sostegno e recupero disciplinare e/o trasversale per gli studenti che, alla valutazione del 1° quadrimestre, presentano insufficienze in una o più discipline, o difficoltà di apprendimento, secondo le delibere del Consiglio di Classe competente;
- Attività di sportello di aiuto individuale per tutto l'anno scolastico;
- Attività di recupero in itinere, con tutta la classe e/o con gli studenti che hanno riportato insufficienze.
- Attività di approfondimento disciplinare;
- Corsi di recupero dopo la conclusione degli scrutini (la cui entità sarà meglio definita dopo l'accertamento delle risorse disponibili) per gli studenti la cui promozione sia stata "sospesa" ai sensi del DPR 122/09.

Richiamata l'attenzione sul fatto che:

- Il momento della valutazione finale costituisce la verifica dei progressi nella maturazione personale, nelle conoscenze e nelle abilità acquisite da parte degli studenti;
- Le eventuali decisioni di non promozione tendono comunque a favorire negli studenti una presa di coscienza della propria situazione tale da far scaturire comportamenti consapevoli e responsabili;

**il Collegio dei Docenti dell'I.I.S. "E. Mattei" formula i sotto elencati criteri generali e specifici**

**CRITERI GENERALI**

Fermi restando i parametri valutativi riportati nel P.O.F. e applicati nei singoli consigli di classe, **la valutazione che viene fatta in sede di scrutinio, a partire dalla proposta di voto** dei singoli docenti, terrà conto complessivamente dei **criteri** sotto indicati.

- **Raggiungimento degli obiettivi fondamentali** (verificati con un congruo numero di prove scritte e/o orali e/o pratiche) relativamente a conoscenze, competenze e abilità in ciascuna disciplina,
- **Profitto raggiunto in sede di scrutinio intermedio ed esiti delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati (art. 6 O.M. 92/07),**
- **Comportamenti scolastici** in merito a:
  1. Impegno interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo;
  2. Progressione dei risultati nell'intero anno scolastico;
  3. Capacità di organizzare il proprio lavoro;
  4. Rispetto delle regole e delle consegne;
  5. Frequenza (anche ai corsi di recupero);
- **Situazioni extrascolastiche** che possono aver influito sul processo di apprendimento.

**B) CRITERI SPECIFICI DA ADOTTARE PER IL PASSAGGIO ALLA CLASSE SUCCESSIVA**

- Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che, in sede di scrutinio finale, conseguono un voto di comportamento (*voto di condotta*) non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina... (art. 4 comma 5 DPR 122/09 e art 193 comma 1 D.L.vo 297/94).

### C) CRITERI SPECIFICI DA ADOTTARE PER I CASI DI SOSPENSIONE DELLA PROMOZIONE

Ai sensi del D.M. 80/07, dell'O.M.92/07 e dell'art.4, comma 6, del DPR 122/09, tenuto conto della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, entro il termine dell'anno scolastico (31/08/10), mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero, il consiglio di classe sospende la formulazione del giudizio finale nei confronti degli studenti che:

#### **Non abbiano raggiunto gli obiettivi minimi in max 3 discipline**

- In tal caso il consiglio di classe assegna i debiti e, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e dei docenti, provvede a predisporre le attività di recupero che si svolgeranno, secondo un calendario e con modalità che saranno comunicate alle famiglie, nei mesi di Giugno e Luglio.
- Gli studenti per i quali si adotti il giudizio di sospensione della promozione **dovranno:**
  1. Seguire i corsi di recupero programmati dall'Istituto dopo il termine degli scrutini, o presentare la dichiarazione che i genitori si assumono l'onere della loro preparazione;
  2. Provvedere autonomamente allo studio delle discipline per le quali l'Istituto non sia in grado di organizzare corsi di recupero (oltre a quelli già programmati), per motivi di disponibilità finanziarie o di tempo o di personale docente;
  3. Sostenere, secondo modalità e tempi che saranno comunicate dopo gli scrutini, prove destinate a verificare il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi di conoscenze e di competenze.

**AL TERMINE DELLE PROVE E SULLA BASE DEL RISULTATO DELLE STESSE IL CONSIGLIO DI CLASSE DELIBERERÀ, ENTRO L'INIZIO DELLE LEZIONI DELL'ANNO 2010/11 LA PROMOZIONE O LA NON PROMOZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA.**

Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate e sulla base di una valutazione complessiva dello studente, in sede di integrazione dello scrutinio finale, delibererà l'ammissione o la non ammissione alla frequenza della classe successiva.

- 1) In caso di **esito positivo** saranno pubblicati all'albo dell'istituto i voti riportati in tutte le discipline con l'indicazione **"ammesso"**, risolvendo così la sospensione del giudizio attuata negli scrutini di Giugno,
- 2) In caso di **esito negativo** il relativo risultato sarà pubblicato all'albo dell'istituto con la sola indicazione **"non ammesso"**.

Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terzultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procederà altresì all'attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla Tabella A allegata al DM 42 del 22 maggio 2007.

### D) CRITERI SPECIFICI DA ADOTTARE PER I CASI DI NON PROMOZIONE (SCRUTINI DI GIUGNO)

#### **Risultano non promossi**

1. Gli studenti che, in sede di scrutinio finale, presentano una votazione riferita al comportamento (*voto di condotta*) inferiore a sei decimi.
2. Gli studenti che presentano insufficienze gravi in più discipline, o anche non gravi, ma diffuse, tali da non potere, a giudizio del consiglio di classe, essere recuperate:
  - Perché lo studente non è in grado di organizzare il proprio studio in modo autonomo e coerente, così da risanare le incertezze e le carenze riscontrate nelle diverse discipline;
  - Perché anche l'eventuale attivazione di interventi di recupero non consentirebbe allo studente di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto sui quali è risultato carente, entro l'inizio dell'anno scolastico successivo.
3. Gli studenti che presentano insufficienze gravi in alcune materie e meno gravi in altre, dovute
  - Ad un atteggiamento negativo per mancanza di impegno e continuità nello studio,
  - A mancanza di progressione nei risultati,
  - A mancanza di rispetto delle regole e delle consegne.

Più in generale si tratta di studenti la cui preparazione complessiva risulta incerta e/o lacunosa in diverse discipline e non si ritiene possibile che tali deficienze siano risanate, né mediante lo studio estivo, né mediante interventi di recupero, ma solamente attraverso la permanenza per un ulteriore anno nella stessa classe, così da consentire anche una più responsabile maturazione umana e personale.

Ai genitori degli studenti la cui promozione è sospesa e rinviata ai sensi del D.M. 80/07, dell'O.M. 92/07 e del dell'art 4 del DPR 122/09, nonché alle famiglie degli allievi non promossi sarà trasmessa, come disposto dalla vigente normativa, una lettera di informazione sulla situazione che ha determinato la delibera del consiglio di classe e, per gli studenti la cui promozione sia stata sospesa, anche sulle modalità di svolgimento dei corsi di recupero e delle prove di verifica.

## E) CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DELLO STUDENTE NEO-ARRIVATO :

Tenuto conto l'Istituto "E. Mattei" in virtù della legge 40/98, art. 36, e del D.P.R. 395/99, art. 45<sup>(1)</sup>, si è dotato di un protocollo di accoglienza per gli studenti stranieri sulla base del quale:

- il lavoro svolto dagli studenti nei corsi di alfabetizzazione è parte integrante del curriculum di italiano e quindi della sua valutazione,
- l'attività di alfabetizzazione può essere oggetto di verifiche scritte e/o orali concordate tra docente alfabetizzatore e docente curricolare,
- I programmi sono semplificati e/o adattati.
- NC (Non Classificato), con adeguata motivazione a verbale, è utilizzato in sede di valutazione del 1° quadrimestre in quelle discipline che presentano maggiore difficoltà a livello linguistico, qualora gli studenti non abbiano raggiunto competenze linguistiche sufficienti per l'apprendimento di contenuti anche semplificati.
- lo studente, almeno i primi tempi, può essere valutato, anche nella lingua straniera di cui mostra più adeguata conoscenza (inglese, francese, spagnolo).
- la valutazione definitiva dello studente neo-arrivato sarà generalmente effettuata solo al termine del secondo anno di frequenza scolastica, pertanto eventuali carenze al termine del primo anno non saranno segnalate sotto forma di "debito".

Si intende, tuttavia, che il passaggio all'anno successivo sarà possibile solo ove ricorrano le seguenti condizioni:

1. Frequenza regolare,
2. Frequenza regolare del corso di alfabetizzazione,
3. Rispetto delle regole e del ruolo di studente,
4. Progressi nelle competenze linguistiche – comunicative,
5. Impegno rispetto alle difficoltà incontrate,
6. Raggiungimento degli obiettivi parziali rispetto al percorso previsto programmato in piani di lavoro individualizzati (PEI).

## F) CRITERI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Dall'Art. 6 DPR 122/09

### Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione.

1. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento (*voto di condotta*) non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato.

### Note

#### (1) Art. 36 - Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale

- 1) I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.
- 2) L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.
- 3) La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tal fine promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

#### Art. 45 (Iscrizione scolastica)

- 1) I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
- 2) L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: